

COMUNE DI RODI GARGANICO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Società Park Hotel Italia.

Premesso che:

- Con Delibera G.C.n. 95 del 31/03/2015 e successiva convenzione, il sottoscritto Arch. Massimo d'Adduzio è stato incaricato della responsabilità del locale Ufficio VAS;

Dato atto che:

- La Società Park Hotel Italia s.r.l., che legge p.c., ha chiesto di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di struttura alberghiera in C.da S. Barbara;
- L'intervento è stato oggetto, ai sensi delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, di una variante urbanistica con l'approvazione di un Accordo di Programma, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1490 del 25/06/2010;
- La Regione Puglia, con la citata delibera n. 1490/2010, ha rilasciato il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;
- Il Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 09/05/2011 ha ratificato, ai sensi dell'art. 34 del D.Leg.vo n. 267 del 18/02/2000, l'accordo di programma stipulato tra il Presidente della Regione Puglia ed il Sindaco in data 18/04/2011 per la realizzazione in variante al P.R.G. della struttura turistico-ricettiva in oggetto;
- In data 08/11/2011 con atto n. 638 di rep. è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Rodi Garganico e la società "Park Hotel Italia s.r.l." per l'attuazione dell'intervento;
- In data 27/02/2014 con nota n. 2788 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia ha rilasciato il parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Leg.vo n. 42/2004, per la realizzazione dell'intervento;
- In data 11/07/2014 con nota n. 6381 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia ha rilasciato il parere antincendio, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, per la struttura in epigrafe;
- con la L.R. n. 4 del 12/02/2014, ai Comuni è stato delegato l'esercizio delle competenze l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Con nota n. 14229 del 10/12/2015, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio VAS, di concerto con il Responsabile del V Settore, avviata il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati;

Dato atto che a seguito della predetta nota di verifica l'Autorità Idrica Pugliese, con propria nota prot. n. 121 del 13/1/2016, chiedeva integrazioni;

Dato atto che la committenza, a mezzo del proprio progettista ing. Carlo Follieri, riscontrava le richieste dell'Autorità Idrica Pugliese e che le stesse integrazioni venivano a loro volta trasmesse con nota n. 3239 del 21/03/2016, alla predetta Autorità indicando il carico generato espresso in abitanti equivalenti e la dotazione idrica espressa in litri/abitante/giorno riscontrava;

Dato atto che l'Autorità di Bacino della Puglia, con propria nota n. 544 del 18/1/2016, riscontrava che....
Dalla verifica degli elaborati destina dal portale comunale risulta che l'area d'intervento è interessata da un reticolo idrografico cartografato su IGM 1:25.000 rispetto al quale è necessario effettuare opportune verifiche idrauliche ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI; assumendo le condizioni dell'Autorità di Bacino quali prescrizioni da imporre in sede di rilascio dell'eventuale permesso di costruire;

Dato atto che il Parco Nazionale del Gargano, con propria nota n. 720 del 25/2/2016, rappresentava che
...dalla documentazione trasmessa si evince che l'intervento ricade fuori dall'area naturale protetta nazionale e dalle aree SIC e ZPS e, pertanto, non assoggettato al regime autorizzativo di cui al DPR 5/6/1995 e ss.mm. ii. - misure di salvaguardia;

In considerazione che la Soprintendenza con propria nota n. 1460 del 1/2/2016, riteneva necessaria l'assoggettabilità dell'intervento a VAS, l'ufficio VAS, di concerto con il responsabile del V Settore, trasmetteva

con nota pec n. 5124 del 9/5/2016 a tutti i SCMA il "Rapporto Preliminare di Orientamento VAS", invitando tutti i soggetti consultati, con le finalità di cui al comma 3 dell'art. 9 della LL.RR. 44/2012 e 4/2014 ad inviare il proprio contributo all'autorità competente e procedente entro 90 giorni;

Dato atto che a seguito della trasmissione con nota pec n. 5124 del 9/5/2016, del Rapporto Preliminare di Orientamento VAS è pervenuto un solo contributo da parte della Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente-Sezione Risorse Idriche nel quale venivano riportate le seguenti prescrizioni e osservazioni riferite sostanzialmente all'applicazione del Regolamento n. 26/2013 che disciplina la materia delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia ed alle *politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso*; assumendo le predette condizioni quali prescrizioni da soddisfare prima del rilascio dell'eventuale permesso di costruire;

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. 44/2012, coordinata con la L.R. 4/2014, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è da concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2;

Considerato che la procedura di cui trattasi è dunque da considerarsi conclusa ad ogni effetto di legge e sulla base di quanto esplicitato non si ritiene dunque necessario l'assoggettamento del progetto proposto dalla Società Park Hotel Italia s.r.l. alla procedura VAS;

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che il Piano/Programma in esame non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma I, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le suddette prescrizioni (da trascrivere sull'eventuale permesso di costruire), integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici del piano/programma.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto struttura alberghiera alla c.da S. Barbara - Società PARK HOTEL s.r.l.;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere con il presente atto a:

- *Dichiarare assolti gli adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica e conseguentemente, di dover escludere all'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articolati delle LL.RR. 44/2012, e 4/2014 il*

Progetto di struttura alberghiera in C.da S. Barbara proposto dalla Società Park Hotel Italia s.r.l., in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del R.R. 9/10/2013 n. 18;

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

di ritenere il Progetto di struttura alberghiera in C.da S. Barbara proposto dalla Società Park Hotel Italia s.r.l. non assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e 4/2014, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VAS

Arch. Massimo d'Adduzio